

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 ottobre 2022, n. G14889

Misure per la prevenzione e gestione dei contagi da COVID-19: utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nel periodo 1 novembre 2022 - 31 marzo 2023

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dei contagi da COVID-19: utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nel periodo 1 novembre 2022 – 31 marzo 2023.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Su proposta del dirigente dell'Area Risorse Umane

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla D.G.R. n. 252 del 1 giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quali si è provveduto a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria;

VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria al dottor Massimo Annicchiarico;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G00243 del 18 gennaio 2021 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria alla dottoressa Eleonora Alimenti;

VISTA l'ordinanza 29 settembre 2022 del Ministro della salute avente ad oggetto “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*” con la quale è stato disposto l'obbligo, fino al 31 ottobre 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le strutture sanitarie, di ospitalità e lungodegenza, nelle Rsa, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli hospice, nelle strutture riabilitative e nelle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nelle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

VISTO il report del ministero della salute n. 128 riferito al periodo 17/10/2022-23/10/2022, aggiornato al 26 ottobre 2022, che tra i punti chiave indicati riporta:

- “• *Si conferma la diminuzione dell'incidenza di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 in Italia. Rimane contenuto l'impatto sugli ospedali con tassi di occupazione dei posti letto nelle aree mediche e in Terapia Intensiva sostanzialmente stabili o in diminuzione.*
- *Si ribadisce la necessità di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento.*”;

CONSIDERATO che costituisce finalità ineludibile della sanità pubblica quella di garantire la sicurezza, soprattutto dei più fragili, dei più anziani e di coloro che soffrono per patologie pregresse;

TENUTO CONTO che, in relazione all'attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili tese alla prevenzione e gestione dei contagi da COVID-19, tali da richiedere la conferma delle misure che consentono di ridurre l'esposizione all'agente patogeno, tese a fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio

per i soggetti fragili o in condizioni di fragilità presenti all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

RITENUTO, pertanto, opportuno che le Aziende sanitarie e gli enti del SSR adottino tutte le misure che prevedano di norma l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, del SSR e quelle con esso convenzionate, a partire dal 1 novembre 2022, ferme restando diverse valutazioni relative a specifiche situazioni clinico assistenziali;

CONSIDERATO, inoltre, necessario dare mandato alle direzioni delle ASL di verificare, per il tramite dei competenti servizi aziendali, la puntuale osservanza della medesima disposizione sopraindicata presso le strutture socio-assistenziali, tra cui gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017;

RITENUTO infine di prevedere che tale misura operi fino al 31 marzo 2023 in quanto la concomitanza della circolazione di COVID-19 e influenza stagionale potrebbe comportare maggiori rischi per la salute dei soggetti maggiormente vulnerabili;

DETERMINA

1. Di dare mandato alle direzioni delle Aziende sanitarie e degli Enti del SSR di adottare, per il periodo 1 novembre 2022 - 31 marzo 2023, misure che prevedano, di norma, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ferme restando diverse valutazioni relative a specifiche situazioni clinico assistenziali;
2. Di dare mandato alle direzioni delle ASL di verificare, per il tramite dei competenti servizi aziendali, la puntuale osservanza della medesima disposizione sopraindicata presso le strutture socio-assistenziali, tra cui gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del DPCM 12 gennaio 2017;
3. Che tale disposizione non venga adottata nei confronti di: bambini di età inferiore ai sei anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

IL DIRETTORE

Massimo Annicchiarico